

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 agosto 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(374) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. COMUNALE DIL. FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2010/2011 DELLA PRIMA SQUADRA E AMMENDA € 3.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 159 del 17.6.2010).

(375) – APPELLO DEL SIG. MAURO DE VECCHIS (allenatore della Soc. Pol. Comunale Dil. Foglianese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 159 del 17.6.2010).

Letti gli atti;

Visti i ricorsi proposti dal sig. Mauro De Vecchis e dalla Soc. Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese avverso la sentenza resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio (C.U. n.159 del 17 giugno 2010) con la quale il sig. De Vecchis è stato squalificato per anni tre e la Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese condannata alla penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2010/2011 ed alla ammenda di € 3.000,00;

Riuniti preliminarmente detti ricorsi per connessione oggettiva;

Ritenuto che la Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale in data 28 maggio 2010, ha considerato sussistere da parte del De Vecchis la violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 7, commi 1 e 2, CGS per aver tentato di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Santa Marinella – Foglianese del 2 maggio 2010 (Girone A Promozione Laziale) mediante promesse ed offerte fatte telefonicamente al portiere della US Santa Marinella Maurizio Nencione e, conseguentemente, sanzionato la Pol. Foglianese per responsabilità oggettiva;

Considerato che l'impianto accusatorio si basa sulle denunce del Presidente della US Santa Marinella sig. Frondi e del calciatore Maurizio Nencione, tesserato per la US Santa Marinella;

Preso atto che il Nencione era stato tesserato per la Pol. Foglianese, società che aveva lasciato dopo l'ingaggio del De Vecchis quale nuovo allenatore di detta Società per scelta tecnica dell'allenatore stesso;

Rilevato che il tentativo di illecito si fonda esclusivamente su una telefonata intercorsa tra il De Vecchis ed il Nencione;

Ritenuto che l'allenatore della US Santa Marinella, che al termine della gara in questione aveva avuto un grave alterco con il De Vecchis, interrogato dalla Procura Federale,

confermava il contatto telefonico tra il De Vecchis ed il Nencione essendogli stato riferito dal Nencione stesso;

Rilevato che il calciatore Buratti (colui che, mentre era al telefono con il Nencione, gli aveva passato il De Vecchis), nulla ha potuto precisare in ordine a tale colloquio telefonico essendosi allontanato per andare negli spogliatoi (al riguardo non appaiono convincenti le motivazioni della decisione di primo grado con le quali si assume che il Buratti non poteva non aver ascoltato, prima di allontanarsi, i contenuti della telefonata nella sua fase iniziale);

Considerato che il De Vecchis ha confermato di aver parlato al telefono con il Nencione ma solo per chiedere spiegazioni sui messaggi di sfida provenienti dal calciatore che avrebbero potuto incidere sul clima della partita, dando dunque contrastante significato al contatto telefonico;

Attesa la rilevanza della telefonata intercorsa tra il De Vecchis ed il Nencione, punto chiave di tutto l'impianto accusatorio, ma preso atto che nessuno, al di fuori dei due, ha ascoltato detta telefonata;

Ritenuto che appare poco convincente che il De Vecchis, volendo "ammorbidire" i prossimi avversari, possa essersi servito come proprio contatto proprio del giocatore che al suo arrivo alla guida tecnica della Foglianese aveva escluso dalla rosa;

Ritenuto altresì che appare ancor meno convincente che il De Vecchis, escluso il Nencione dalla rosa della squadra partecipante al campionato di Promozione, potesse proporgli un posto per l'eventuale campionato di Eccellenza, ovvero di una serie superiore;

Valutato che le motivazioni su cui la Commissione Disciplinare Territoriale ha fondato la propria sentenza di condanna appaiono indiziarie e sprovviste di prove concrete, indizi che la CDT definisce "gravi e concordanti" ma che in realtà non lo sono essendo rapportabili a mere ipotesi visto che lo stesso Nencione nella propria denuncia scritta parla di "tentativo di ammorbidente" mentre nell'audizione del 17 maggio 2010 dinanzi alla Procura Federale riferisce di una "sensazione" che il De Vecchis volesse arrivare a quella conclusione: Ipotesi dunque e non prove anche con riferimento alla telefonata intercorsa tra il De Vecchis e lo Iannicelli, telefonata che non prova alcunché considerati i comprovati rapporti di amicizia esistenti tra i due;

Ritenuto che deve concludersi per un impianto accusatorio non convincente basato solo su presunzioni che mal si conciliano con il comprovato precario rapporto tra De Vecchis, la società Foglianese e Nencione, determinatosi dopo l'allontanamento del giocatore dalla Società, idoneo a giustificare un comportamento conflittuale del Nencione,

Ritenuto, infine, che non v'è in atti alcuna prova certa idonea a confermare il tentativo di illecito e tenuto in considerazione l'indirizzo di questa Commissione teso ad assolvere i soggetti indagati ove sussistano ragionevoli dubbi sulla loro colpevolezza

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi annulla la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio e, per l'effetto, proscioglie il sig. Mauro De Vecchis e la Società Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese da ogni imputazione. Dispone la restituzione della tassa versata al De Vecchis e nulla per la tassa non versata dalla Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese.

(7) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO CESAREO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Ciampino) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 163 del 24.6.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha

applicato nei confronti dell'Arbitro effettivo Federico Cesareo la sanzione della inibizione per anni 3.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l'assoluzione ed in subordine una sanzione minima edittale.

In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente mentre per la Procura federale è presente l'avv. Camici il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 agosto 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(9) - APPELLO DELLA SOCIETA' FC VADO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MARCO PORCILE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL PROSSIMO CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 77 del 3.6.2010).

Con un unico reclamo datato 28.7.2010, il Sig. Marco Porcile, in proprio e quale presidente e legale rappresentante del F.C. Vado, ha impugnato la delibera della CDT presso il Comitato Regionale Liguria del 25.5.2010 (C.U. n. 77 del 3.6.2010) comunicata il 21.6.2010, con cui, ritenuta la responsabilità del sig. Marco Porcile in ordine alla violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 9, 10 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per non avere ottemperato alla decisione della CAE di cui al C.U. n.56 del 28.9.2009, è stata comminata al primo la sanzione della inibizione per mesi 2 ed alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica del campionato 2010/2011 e della ammenda di €1000,00.

Assumono, i reclamanti, in rito, la nullità e/o annullabilità dell'impugnato provvedimento, sia per avere omesso di pronunciarsi in ordine alla annullabilità e/o illegittimità del provvedimento emesso in data 28.9.2009 dalla C.A.E. della L.N.D., di cui sostengono anche la mancata comunicazione; sia per avere omesso di valutare la mancanza di volontarietà in ordine ai fatti ascritti, peraltro non addebitabili al reclamante Marco Porcile, in quanto non facente parte della compagine societaria all'epoca dei fatti che hanno dato corso al procedimento davanti alla CAE della L.N.D.. Nel merito, deducono la insussistenza del fatto, per avere provveduto al pagamento della somma stabilita nella

decisione della CAE in data 3.12.2009, successivamente alla richiesta inoltrata dall'avente diritto in data 15.11.09 e, dunque, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF.

Con successiva memoria integrativa pervenuta il 16.7.2010, a seguito della ricezione di copia del documento prodotto dalla Procura davanti al giudice *a quo* in data 25.5.2010, i reclamanti hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame.

Convocate le parti per la riunione del 6.8.2010, il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma della delibera impugnata; in via subordinata, ha chiesto disporsi l'acquisizione d'ufficio, presso la CAE della documentazione attestante l'invio e la ricezione della comunicazione del 28.9.2009. Sono altresì comparsi il Sig. Marco Porcile ed il suo difensore, i quali si sono riportati alle memorie in atti ed eccetto la tardività della richiesta formulata dal rappresentante della Procura.

Il reclamo va accolto.

La delibera reclamata va integralmente riformata.

Dinanzi a questa commissione non possono essere dedotti motivi di presunta nullità e/o annullabilità della pronuncia con cui la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ha deciso la vertenza introdotta dal calciatore Mina Oscar nei confronti del F.C. Vado.

Le decisioni prese da detto organismo in prima istanza, infatti, sono impugnabili davanti alla C.V.E. entro sette giorni dalla loro comunicazione, giusta quanto previsto dall'art. 94, comma 11 delle NOIF.

Ciò di cui qui si controverte, però, è se la comunicazione della CAE, sia effettivamente stata inoltrata alla Soc. Vado F.C. e a questa pervenuta

Preliminarmente, l'adita Commissione non ritiene di aderire alla richiesta oggi avanzata dalla Procura, di acquisizione d'ufficio della documentazione inerente la più volte citata comunicazione della CAE, dovendosi decidere allo stato degli atti sino ad oggi acquisiti.

Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non è dato desumere, per mancanza della relativa ricevuta, la corrispondenza tra la raccomandata che si assume essere pervenuta e quella che sarebbe stata inviata.

Non è pertanto inverosimile sostenere che la Soc. Vado F.C. abbia avuto notizia della decisione della CAE solo a seguito della richiesta pervenutale dal calciatore Mina Oscar il 17.11.2009, a cui ha dato esecuzione con l'invio dell'assegno presso la competente Lega il 3.11.2009.

La natura assorbente di tale rilievo rende superfluo l'esame degli altri motivi di reclamo, con conseguente proscioglimento dei reclamanti dai fatti loro ascritti.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata.

Nulla per la tassa non versata.

(1) – APPELLO DELLA SOCIETA' SC OZIERESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANTONIO DELOGU (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 A FAR DATA DALLA PRIMA GIORNATA DEL PROSSIMO CAMPIONATO AL SIG. DIEGO AMADU (calciatore) E DELL'AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 55 del 22.6.2010).

Con un unico reclamo datato 23.6.2010, pervenuto il 2.7.2010, a firma del suo presidente Paolo Fantasia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica S.C. Ozierese ha impugnato la delibera della CDT presso il Comitato Regionale Sardegna del 22.6.2010 di cui C.U. n. 55 in pari data.

Ha assunto, la reclamante, ammessi i fatti ascritti, la incongruità delle sanzioni comminate

in suo danno e nei confronti del dirigente Antonio Delogu e del calciatore Diego Amadu, di cui ha chiesto la riduzione.

Convocate le parti per la riunione del 6.8.2010, nessuno è comparso per la reclamante.

Il rappresentante della Procura federale, eccetto il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti, ha concluso per la sua inammissibilità.

L'eccezione del rappresentante della Procura è fondata.

Il CGS pone a carico del reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti e alla Procura.

Detto onere va assolto contestualmente all'invio del reclamo all'organo competente per la decisione.

Nella fattispecie, regolata dall'art. 37, comma 1, CGS, applicabile al procedimento *de quo* per effetto del combinato disposto di cui all'art. 36, 10° e 11° comma, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata.

Grava, altresì, sulla parte onerata, il consequenziale onere di fornire la prova dell'avvenuto invio dei motivi di reclamo e della relativa copia nell'anzidetto termine di cui al citato art.37, 1° comma, da ritenersi perentorio ai sensi dell'art. 38, 6° comma, CGS.

Manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione.

Tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 6 agosto 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete